



Consiglio Regionale della Calabria

**IX LEGISLATURA
50^a Seduta
Mercoledì 24 ottobre 2012**

Deliberazione n. 237 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI).

**Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez**

Consiglieri assegnati 50

**Consiglieri presenti 45, assenti 5
...omissis...**

Il Presidente, quindi, dopo l'intervento del Consigliere Dattolo, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 45, a favore 45 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

**E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 ottobre 2012**

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)**



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 237 del 24 ottobre 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 2012, N. 39

(ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA

DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI)

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2012.

Reggio Calabria, 24 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



RELAZIONE

La presente proposta ha come obiettivo primario la modifica dell'articolo 1 comma 4 della legge sulla Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI. Tale modifica è dettata dall'esigenza di rendere conforme le norme in essa contenute alle disposizioni delle diverse manovre finanziarie che hanno interessato l'ordinamento della pubblica amministrazione negli ultimi tempi.

La previsione di specifici compensi sembrerebbe superare i limiti volti al contenimento della spesa in materia contrattuale, in particolare di quelli di cui all'articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legge 78/2010, con conseguente violazione dei principi in materia di riduzione della spesa pubblica e, quindi, lesione dei principi stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione nel rispetto della sua autonomia non può derogare.

L'articolo 1, comma 4 oggetto della modifica sembrerebbe contenere un meccanismo elusivo di quanto stabilito dalla vigente normativa contrattuale, disciplinante gli istituti relativi alla retribuzione accessoria. Ne potrebbe conseguire, pertanto, una violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Per tali motivi potrebbe profilarsi un contrasto con l'art 117, lettera l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.

In relazione a quanto premesso si propone la seguente proposta di legge composta da un solo articolo modificativo del comma 4 dell'articolo 1.

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, pertanto non si rende necessaria la relazione tecnico-finanziaria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 ottobre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 l.r. 39/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 (Struttura Tecnica di Valutazione — S.T.V.) della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) le parole «e per la remunerazione del personale impegnato nelle attività della struttura che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato secondo le incentivazioni previste dalla contrattazione collettiva» sono soppresse.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.